

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) TINA	Presidente
(MI) BARTOLOMUCCI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DELL'ANNA MISURALE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) PERON	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) SCARANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) SCARANO

Seduta del 20/01/2026

FATTO

La controversia verte sul mancato rimborso da parte dell'intermediario dell'importo degli oneri non maturati a fronte dell'estinzione anticipata di un contratto di finanziamento da restituire mediante cessione del quinto dello stipendio.

Dalla documentazione in atti risulta che il prestito oggetto di controversia, stipulato in data 08.10.2015, ammontava ad € 18.900,00 di capitale lordo, da rimborsare in n. 108 rate mensili dell'importo di € 175,00 ciascuna.

Il rapporto è stato estinto anticipatamente con decorrenza 31.05.2020, dopo il pagamento di 53 rate. In occasione dell'estinzione, l'intermediario ha emesso il conteggio estintivo, nel quale ha proceduto alla riduzione del debito residuo e alla restituzione di una parte degli oneri ritenuti non maturati,

riconoscendo in particolare una quota delle commissioni contrattualmente qualificate come ripetibili e la quota non goduta delle spese per l'invio delle comunicazioni periodiche.

Il ricorrente ha dedotto che la riduzione operata in sede di estinzione non avrebbe riguardato integralmente tutte le voci di costo non maturate, sostenendo che, in base alla disciplina applicabile e agli orientamenti dell'Arbitro, la restituzione avrebbe dovuto estendersi a tutte le componenti del costo totale del credito in misura proporzionale alla durata residua del contratto. In data 22.07.2025 ha esperito infruttuosamente il reclamo e con il ricorso ha domandato la restituzione delle ulteriori somme ritenute dovute, quantificate complessivamente in € 714,00, oltre agli interessi legali dalla data di estinzione anticipata del contratto al soddisfo.

Nelle proprie controdeduzioni l'intermediario ha eccepito, in via principale, l'infondatezza del ricorso in ragione della sottoscrizione da parte del ricorrente di una quietanza liberatoria in occasione dell'estinzione anticipata del finanziamento. Secondo tale prospettazione, con la sottoscrizione della dichiarazione, il cliente avrebbe attestato di aver ricevuto il rimborso della quota non goduta delle commissioni ripetibili calcolata secondo le previsioni contrattuali, di rinunciare a qualsiasi ulteriore pretesa economica e di essere pienamente soddisfatto di quanto ricevuto, con conseguente effetto liberatorio in favore dell'intermediario.

In via subordinata, l'intermediario ha sostenuto la correttezza dell'operato tenuto in sede di estinzione anticipata, evidenziando che il contratto era stato redatto nel rispetto della normativa vigente al momento della stipula e che le condizioni economiche risultavano chiare e trasparenti, con specifica indicazione delle voci di costo ripetibili e non ripetibili. Ha inoltre precisato di aver calcolato il rimborso degli oneri non maturati applicando il criterio della curva degli interessi previsto contrattualmente, riconoscendo la quota non goduta delle commissioni ripetibili e delle spese per l'invio delle comunicazioni periodiche, mentre ha escluso la rimborsabilità delle commissioni di distribuzione, qualificate come costi sostenuti per servizi accessori resi da terzi e non direttamente correlati alla durata del finanziamento.

Il ricorrente, in sede di repliche, ha ribadito le argomentazioni già svolte con il ricorso, insistendo per l'accoglimento delle domande formulate.

DIRITTO

Occorre in primo luogo esaminare l'eccezione sollevata dall'intermediario, che invoca l'efficacia preclusiva della quietanza liberatoria sottoscritta in occasione dell'estinzione anticipata del

finanziamento, sostenendo che con tale dichiarazione il cliente avrebbe rinunciato a ogni ulteriore pretesa restitutoria.

Secondo l'orientamento ormai consolidato dell'Arbitro Bancario Finanziario, la valutazione della portata giuridica delle quietanze liberatorie rilasciate in sede di estinzione anticipata non può essere condotta in astratto, ma deve essere effettuata caso per caso, alla luce del contenuto concreto della dichiarazione e del contesto temporale e informativo in cui essa è stata resa. In particolare, i Collegi hanno affermato che le quietanze liberatorie possono essere reputate quali rinunce o transazioni solo se rilasciate contestualmente o in seguito all'estinzione del finanziamento, in quanto solo in quel momento diviene attuale il diritto alle restituzioni degli oneri non maturati.

Nel caso in esame, la quietanza risulta sottoscritta il 24.09.2020, vale a dire in data successiva sia all'emissione del conteggio estintivo (datato il 15.05.2020 e riferito al 31.05.2020) sia alla decorrenza dell'estinzione anticipata del rapporto (31.05.2020), sicché il requisito temporale può dirsi in astratto soddisfatto.

Tuttavia, ciò non è di per sé sufficiente a riconoscere alla dichiarazione efficacia rinunciativa, essendo necessario che ricorrano ulteriori presupposti sostanziali.

In linea con quanto affermato dal Collegio di Coordinamento con la decisione n. 8827/2017, e ribadito dalla successiva giurisprudenza dei Collegi territoriali, la quietanza liberatoria può essere considerata una rinuncia all'esercizio di ulteriori pretese relative al finanziamento estinto soltanto ove contenga, da un lato, un preciso riferimento all'oggetto della rinuncia, ossia la determinazione quantitativa (ammontare) e causale (titoli delle voci non rimborsate) di ciò cui il cliente intende rinunciare e, dall'altro, una manifestazione di volontà chiara e non equivoca di abdicare, con effetti estintivi, al diritto di ottenere ulteriori restituzioni. In difetto di tali elementi, la dichiarazione non può che essere qualificata come una mera attestazione di pagamento, priva di effetti dispositivi.

Tali principi sono stati ulteriormente precisati evidenziando che, affinché la rinuncia possa dirsi consapevole, è necessario che il cliente abbia avuto un'esatta rappresentazione dei diritti che intende dismettere, circostanza che frequentemente non ricorre quando la quietanza si risolve nella sottoscrizione di un modulo prestampato predisposto unilateralmente dall'intermediario. In questa prospettiva, è stato chiarito che il requisito della determinazione quantitativa e causale dell'oggetto della rinuncia può essere soddisfatto anche per *relationem*, attraverso il richiamo ad atti esterni, quali il reclamo, purché quest'ultimo sia stato presentato in data anteriore alla sottoscrizione della quietanza e

contenga la chiara individuazione delle somme pretese dal consumatore. Detta impostazione ha trovato recente conferma nella decisione del Collegio di Coordinamento n. 4580/2025.

Nel caso di specie, la quietanza indica i costi iniziali del contratto e la sola voce di commissioni per la quale è stato riconosciuto un rimborso in sede di estinzione, accompagnando tali indicazioni con una generica dichiarazione di rinuncia a ogni ulteriore rimborso, senza un espresso riferimento all'importo oggetto di rinuncia che non viene né quantificato né specificato del relativo titolo con le singole voci di costo ulteriori rispetto a quella già rimborsata. Inoltre, la dichiarazione risulta sottoscritta in data anteriore alla presentazione del reclamo, sicché non può ritenersi che il cliente disponesse, al momento della sottoscrizione, di una piena consapevolezza delle ulteriori pretese restitutorie poi fatte valere.

Alla luce di tali elementi, la quietanza in esame non presenta i requisiti individuati dalla giurisprudenza dell'Arbitro per poter essere qualificata come valida rinuncia abdicativa o come atto transattivo, difettando sia la chiara individuazione dell'oggetto della rinuncia sia la dimostrazione di una volontà consapevole e informata di abdicare a diritti restitutori ulteriori. Ne consegue che la stessa non è idonea a precludere l'esame del ricorso, come statuito in casi simili (*ex multis* Collegio di Milano, decisioni n. 12819/2024 e n. 11119/2023).

Nel merito, dalla documentazione in atti risulta che il contratto di finanziamento in controversia è stato stipulato il giorno 08.10.2015, e dunque anteriormente al 25 luglio 2021, data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge n. 73/2021. Al caso in esame si applica pertanto l'articolo 125-sexies TUB nella lettura conforme alla sentenza *Lexitor* della Corte di Giustizia dell'11 settembre 2019 e successivamente ribadita dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 263/2022, nonché dall'articolo 27 del decreto legge n. 104/2023, c.d. decreto Omnibus, convertito nella legge 9 ottobre 2023, n. 136. Tale disciplina impone di riconoscere al consumatore, in caso di rimborso anticipato, la riduzione proporzionale non solo degli interessi, ma di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le sole imposte.

Secondo gli orientamenti consolidati dei Collegi territoriali e del Collegio di Coordinamento (decisione n. 26525/2019), in assenza di diversa pattuizione contrattuale, i costi ricorrenti devono essere rimborsati secondo il criterio del *pro rata temporis*, mentre i costi *up front*, devono essere retrocessi mediante il criterio della curva degli interessi, in analogia con il regime previsto per gli interessi corrispettivi.

Riguardo la qualificazione delle singole voci di costo, le commissioni riconosciute in favore dell'intermediario finanziario, anche nella parte contrattualmente definita come non ripetibile,

remunerano attività che si proiettano lungo l'intera durata del rapporto e devono pertanto essere considerate di natura ricorrente. Analoga qualificazione deve essere attribuita alle commissioni di distribuzione, in quanto connesse a prestazioni che non si esauriscono al momento della conclusione del contratto. Le spese per l'invio delle comunicazioni periodiche hanno parimenti natura ricorrente, mentre restano esclusi dalla rimborsabilità gli oneri di natura erariale. Dalla documentazione in atti non risultano invece premi assicurativi posti a carico del cliente.

Con riferimento ai criteri di calcolo, per i costi ricorrenti trova applicazione il criterio *pro rata temporis*, mentre per la componente ripetibile si conferma il criterio contrattualmente previsto della curva degli interessi (v. in particolare Collegio di Milano, decisione n. 11120/2023 e recentemente Collegio di Milano, decisioni nn. 7861/2025 e 8461/20215). Sulla base dei conteggi effettuati secondo tali criteri e della restituzione già intervenuta in sede di estinzione, risulta doversi retrocedere a favore della parte ricorrente l'importo di € 651,00 (arrotondato), come dettagliato nel seguente prospetto:

Dati di riferimento del prestito

Importo del prestito	€ 14.636,56	TAN	5,90%
Durata del prestito in anni	9	Importo rata	175,00
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	50,93%
Data di inizio del prestito	01/11/2016	Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	28,37%

rate pagate	53	rate residue	55	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
Commissioni in favore di S* - parte ripetibile				277,36	Criterio contrattuale	***	78,69	78,69	0,00
Commissioni in favore di S* - parte non ripetibile				647,18	Recurring	50,93%	329,58	0,00	329,58
Commissioni di distribuzione				631,26	Recurring	50,93%	321,48	0,00	321,48
Spese invio comunicazioni periodiche				20,00	Recurring	50,93%	10,19	10,19	0,00
Totale				1.575,80					651,05

Tale importo di € 651,00 risulta inferiore a quello richiesto in ricorso, definito esclusivamente sulla base del criterio del *pro rata temporis*.

Quanto agli interessi legali, essi devono essere riconosciuti sulle somme dovute a titolo restitutorio dalla data del reclamo fino all'effettivo soddisfo, secondo l'orientamento costante dell'Arbitro.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 651,00, oltre interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE